

CAPITOLO X.

Tribunale di Revisione.

275. **V**i è per tutta la Repubblica un Tribunale di Revisione: è composto di Nove Membri, i quali si eleggono dal Corpo Legislativo alla pluralità relativa de' voti sopra una lista tripla del numero dei Soggetti, che compengono il Tribunale, presentato dal Consiglio de' 120. al Consiglio de' 60. Questo Tribunale pronuncia. 1. Sulle dimande di nullità contro i Giudizj inappellabili proferiti dai Tribunali. 2. Sulle dimande di rimandare un giudizio da un Tribunale all' altro a motivo di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica. 3. Sulle questioni d' incompetenza, di nullità negli affari criminali, e sugli atti di accusa contro un Tribunale intero.

276. Il Tribunale di Revisione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause; ma esso annulla i giudicati, quando ne' processi sono state violate le forme, o quando i giudicati contengono espressa contravvenzione alla Legge, e rimette il merito della Causa al Tribunale che deve prenderne cognizione.

277. Allorchè dopo un' annullazione, il secondo giudizio sopra il merito è attaccato co' i medesimi mezzi del primo, la quistione non può più essere agitata nel Tribunale di Revisione senza essere stata sottomessa al Corpo Legislativo, che fa una Legge, a cui il Tribunale di Revisione è obbligato di conformarsi. Ogni anno questo Tribunale invia ai due Consigli una Deputazione, che presenta loro lo stato de' giudizj pronunziati colla nota in margine, e il testo della Legge, che ha determinato il giudizio.

278. Vi è presso il Tribunale di Revisione un Commissario del Direttorio Esecutivo; per mezzo di questo il Direttorio dinunzia al detto Tribunale, senza pregiudizio del diritto delle Parti interessate, gli atti, per mezzo de' quali i Giudici hanno oltrepassato i loro poteri. Il Tribunale annulla questi Atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è dinunziato al Corpo Legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di avere intesi, o citati gli incolpati.

Il Corpo Legislativo non può annullare li Giudizj del Tri-

bunale di Revisione, può però procedere personalmente contro i Giudici, che avessero prevaricato.

Questo Tribunale si rinnova ogni anno per terzo.

CAPITOLO XI.

Alta Corte di Giustizia.

279. **V**i è un'alta Corte di Giustizia per giudicare le accuse ammesse dal Corpo Legislativo sia contro li suoi proprj Membri, sia contro quelli del Direttorio Esecutivo.

L'alta Corte di Giustizia è composta di cinque Giudici, di due Accusatori Nazionali, e di alti Giurati nominati dai Comizj elettorali dei distretti.

280. L'alta Corte di Giustizia non si forma, che in virtù di un proclama del Corpo Legislativo pubblicato dal Consiglio dei 120. Essa si forma, e tiene le sue Sessioni nel luogo designato dal proclama; questo luogo non può essere più vicino di 10. miglia a quello, ove risiede il Corpo Legislativo.

281. Quando il Corpo Legislativo ha proclamato la formazione dell'Alta Corte di Giustizia, il Tribunale di Revisione nomina quindici Cittadini in una Sessione pubblica, e fra questi ne elegge cinque a scrutinio secreto, che sono i cinque Giudici dell'alta Corte di Giustizia; essi scelgono fra di loro un Presidente.

282. Il Tribunale di Revisione nomina nella medesima Sessione per via di scrutinio secreto alla maggioranza assoluta de' voti, due de' suoi Membri per fare presso l'alta Corte di Giustizia le funzioni di Accusatori Nazionali.

283. Gli atti di accusa sono stesi dal Consiglio de' 120.

Le Assemblée di ogni Distretto nominano tutti gli anni un Giurato per l'alta corte di Giustizia.

284. Il Direttorio fa stampare, e pubblicare dopo un mese dall'epoca delle elezioni la lista dei Giurati nominati per l'alta Corte di Giustizia.